

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 00273/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2020, proposto da  
Roberta Polce, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Lancia, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione -Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo – Ambito  
Territoriale Provinciale, Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di L'Aquila,  
Istituto D'Istruzione Superiore Galileo Galilei di Avezzano non costituiti in  
giudizio;

***nei confronti***

Marco Di Norcia, Vincenzo Di Battista non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto dell'Ufficio Scolastico per l'Abruzzo-Ambito Territoriale Provinciale  
dell'Aquila, a firma del dirigente pro tempore, pubblicato sul sito web istituzionale

n. 6497 del 09.09.2020 e dell'allegata Graduatoria Provinciale Scolastica (G.P.S.) definitiva, nella parte in cui attribuisce alla docente Polce Roberta, per la classe di concorso EEEE (scuola primaria posto comune), la posizione n. 416 con complessivi punti 36,50, e non punti 83,50, come spettante in base all'effettivo servizio specifico prestato, e, per la classe di concorso A046 (discipline giuridiche ed economiche), la posizione n. 115 con complessivi punti 27,50 invece di 45,50, come spettante in base all'effettivo servizio aspecifico prestato, con conseguenza rettifica della graduatoria al fine dell'attribuzione del punteggio corretto nella nonché nella parte in cui non contempla espressamente la facoltà di avvalersi del soccorso istruttorio e delle annesse tabelle di valutazione dei titoli;

- del decreto dell'Ufficio Scolastico per l'Abruzzo-Ambito Territoriale Provinciale dell'Aquila, a firma del dirigente pro tempore, pubblicato sul sito web istituzionale n. 6258 del 02.09.2020 e dell'allegata Graduatoria Provinciale Scolastica (G.P.S.) nella parte in cui

attribuisce alla docente Polce Roberta il punteggio erroneo per le classi di concorso di interesse con riferimento al servizio effettivamente svolto nonché nella parte in cui non contempla espressamente la facoltà di avvalersi del soccorso istruttorio e delle annesse tabelle di valutazione dei titoli;

nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque correlato ed in particolare

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020 Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui non contempla espressamente la facoltà di avvalersi del soccorso istruttorio e delle annesse tabelle di valutazione dei titoli;

- ove occorra e per quanto di ragione, della Nota esplicativa sulla valutazione dei

titoli di cui all'OM 60/2020 n. 1290 del 22 luglio 2020 del Ministero Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, nella parte in cui non contempla espressamente la facoltà di avvalersi del soccorso istruttorio; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto

- alla valutazione del servizio effettivamente prestato dalla ricorrente e/o al soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, trattandosi di modulo telematico quale unica forma possibile di presentazione della domanda di inclusione nella Graduatorie Scolastiche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dell'art. 7 comma 2 dell'O.M. 60/2020, attraverso specifica procedura informatica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la P.A., e, per l'effetto, del diritto a vedersi attribuito il punteggio corretto nelle classi di concorso di interesse e ad ottenere la rettifica della Graduatoria impugnata;

- al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a., con la conseguente condanna dell'amministrazione ad adottare il provvedimento di rettifica, e, in caso di inerzia, per la nomina di Commissario ad acta e/o al risarcimento del danno per mancata ovvero ritardata assunzione da GPS per omessa rettifica del punteggio effettivamente spettante e della conseguente erronea posizione ivi occupata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Atteso che la ricorrente risulta classificatasi rispettivamente:

-- per la classe di concorso EEEE-Scuola primaria posto comune: in posizione n. 416 con complessivi punti 36,50 (invece dei punti 83,50, che la stessa assume sarebbero spettanti in base all'effettivo "servizio specifico" prestato);

-- per la classe di concorso A046-Discipline giuridiche ed economiche: in posizione n. 115 con complessivi punti 27,50 (invece dei 45,50, che la stessa assume sarebbero spettanti in base all'effettivo "servizio aspecifico" prestato).

Considerato conseguentemente che, a prescindere dai profili attinenti alla giurisdizione:

a) il gravame comporta il coinvolgimento di un gran numero di controinteressati attualmente collocati in posizione migliore rispetto alla ricorrente;

b) eminenti ragioni di tutela del contraddittorio fanno ritenere dunque necessario disporre la notificazione per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e della presente ordinanza sui siti web:

-- della D.D.G. dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo;

-- dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di L'Aquila;

-- dell'Istituto D'istruzione Superiore Galileo Galilei di Avezzano.

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione della presente ordinanza, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione.

Ritenuto che, nelle more del predetto adempimento, nelle more del predetto adempimento non vi sono i presupposti per far luogo all'accoglimento dell'istanza di misure interinali.

La decisione collegiale sull'istanza cautelare resta fissata alla Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2020.

P.Q.M.

1. Ordina la notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei modi di cui sopra.

2. Respinge l'istanza di misura interinale ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. .

3. Fissa per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 14 settembre 2020.

**Il Presidente**  
**Umberto Realfonzo**

**IL SEGRETARIO**